REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI COMO

Sezione Prima Civile

Il Tribunale di Como, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott. Alberto Tucci, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.

promossa

da:

(c) Copyright Antares Srl

rapp.ta difesa e dom.ta come in atti

attrice

contro

UBI BANCA rapp.ta difesa e dom.ta come in atti

convenuta

le parti rassegnavano le conclusioni come da fogli allegati

FOGLIO DI PRECISAZIONI DELLE CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE

Piaccia all'Ill.mo Tribunale *contrariis reiectis*,

in accoglimento della domanda della attrice, accertata e dichiarata la illegittimità, della applicata prassi di capitalizzazione periodica degli interessi passivi, nonché della applicazione di Commissioni di Massimo Scoperto, e, accertato, altresì, il diritto al pagamento dei maggiori interessi attivi, condannare l'istituto di credito oggi convenuto pagare alla attrice la somma di **€ 40.532,40** come accertata all'esito dell'attività peritale, di cui: euro 29.120,79 a titolo di interessi anatocistici e maggiori interessi attivi ed euro 11.411,61 a titolo di commissioni di massimo scoperto oltre interessi dalla domanda al saldo.

(c) Copyright Antares Srl

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) IVA e CPA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.

Con osservanza.

TRIBUNALE DI COMO

Causa I – giudice dott. Tucci - promossa da:

– con il patrocinio dell'avv. Franco Fabiani

contro

BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA s.p.a – con il patrocinio dell'avv.

*o*o*o*o*o

CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DI BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA

In via preliminare: dichiarare prescritta l'azione promossa da per la ripetizione degli interessi ultralegali ed anatocistici, delle spese di chiusura e di ogni altra somma asseritamente indebita per il periodo precedente al 13.11.2002 e comunque al decennio anteriore alla interruzione della prescrizione avvenuta l'8.7.2013

(c) Copyright Antares Srl

Nel merito: dichiarare non provate e comunque infondate le domande di parte attrice e per l'effetto respingerle.

Spese rifuse.

Como, lì 15 novembre 2017.

- ***avv. Claudio Lorenzani -***

Firmato Da: LORENZANI CLAUDIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2fd65f557bcf55d393c03c4de81a3a5

Fatto, diritto e motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha convenuto in giudizio Banca Popolare Commercio e Industria S.p.a., ora UBI BANCA, chiedendo la condanna dell'Istituto Bancario al pagamento della somma di € 92.437,31 o la maggiore o minor somma risultante a credito dell'attrice, in esito di istruttoria, per restituzione di somme alla correntista addebitate in conto a titolo di interessi anatocistici, interessi a tasso ultralegale, CMS, spese di fisse di chiusura periodica del conto e interessi creditori. Nel corso del giudizio parte attrice, a seguito della produzione di documenti contabili da parte della Banca ha ridotto la domanda € 45.213,51.

Costituendosi in giudizio parte convenuta ha chiesto la reiezione delle domande e la condanna alle spese.

(c) Copyright Antares Srl

Il GI, verificata la regolarità del contradditorio ha concesso i termini istruttori, all'esito del deposito delle memorie ha ammesso CTU contabile, nominando il Dr. Danino D'Amico Dottore Commercialista – revisore contabile.

All'udienza fissata è comparso il CTU che dichiarato di accettare l'incarico, al perito è stato posto il quesito in atti.

Il perito nel contradditorio con i CTP ha dapprima redatto la bozza inviata al CTP e dopo le osservazioni ricevute ha redatto la consulenza in atti, dimostrando competenza specifica sul tema propostogli.

Per la decisione della presente controversia si farà riferimento quindi alla espletata CTU, avendo il cui perito dr. D'amico adeguatamente risposto alle osservazioni dei CTP.

Il Tribunale ritiene pertanto di aderire alle conclusioni del perito d'ufficio.

La sentenza sarà redatta secondo il principio della ragione liquida, trattando solo le questioni oggetto del quesito e le risposte fornite dal consulente.

Il perito ha rilevato che effettivamente furono applicati interessi anatonistici in violazione dell'art. 1283 cod. civ. che l'importo totale degli stessi ammonta ad € 29.120,79 senza capitalizzazione ed € 28.257,10 con capitalizzazione trimestrale.

Sulla prima somma concorda anche parte attrice, che vorrebbe il riconoscimento della ulteriore somma di € 11.411,61 a titolo di Commissioni di massimo scoperto.

Come ha rilevato il CTU tale profilo non è stato oggetto del quesito, inoltre il CTU non è stato in grado per carenza di documentazione contabile di accertare se le rimesse eseguite dal correntista furono di natura solutoria o ripristinatoria;

conseguentemente, tale domanda non può essere acoclta, mentre va accolta la domanda relativa all'applicazione di interessi anatonistici nella misura di € 28.688,94 pari alla media della somma risultante tra il risultato ottenuto con e senza capitalizzazione (€ 29,120,79 + 28.257,10 = € 57.377,88: 2= € 28.688,94)

(c) Copyright Antares Srl

PQM

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta e disattesa:

a) condanna l'istituto di credito convenuto in persona del suo legale rapp.te pro-tempore al pagamento in favore della società attrice in persona del suo della somma di € 28.688,94 , oltre interessi legali dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo;

c) pone le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, a carico interamente della parte convenuta;

d) condanna la banca convenuta alla integrale rifusione delle spese di CTP di parte attrice;

(c) Copyright Antares Srl

e) condanna la banca convenuta alla rifusione in favore della società attrice in persona del delle spese di lite, che si quantificano in € 7.254,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, oneri previdenziali e fiscali.

Così deciso in Como, 11.05.2018

Il GOP

Dott. Alberto Tucci

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Paola RUBINACCIO

TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO

Depositato nella cancelleria
del Tribunale di Como.

Oggi 15 MAG 2018

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Paola RUBINACCIO